

# **BVGer D-4825/2021 vom 22. November 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-11-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4825\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4825_2021)

FR: TAF D-4825/2021 du 22 novembre 2021

IT: TAF D-4825/2021 del 22 novembre 2021

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 6.1**

Occorre innanzitutto determinare se vi sia effettivamente stata una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente in rapporto alle sue allegazioni in merito alla partecipazione alla manifestazione da parte dell'autorità inferiore. Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).

### **E. 6.2**

Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

### **E. 6.3**

In specie, non si ravvisa da parte dell'autorità inferiore alcuna violazione in tal senso. Il ricorrente sul punto della partecipazione alla manifestazione ha difatti potuto esprimersi diffusamente sia nel corso delle sue audizioni (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D23 segg., pag. 4 seg.), che nell'ambito del suo parere alla bozza di decisione della SEM (cfr. atto SEM n. 30/9). Il fatto che l'autorità precitata abbia d'un canto ritenuto la produzione delle fotografie inerenti la manifestazione tardiva e non corroborante la sua partecipazione alla medesima, e d'altro canto alcune delle sue allegazioni inerenti la succitata manifestazione apportata con il parere come inverosimili - motivando peraltro la decisione avversata su tali questioni sufficientemente (cfr. p.to II/2, pag. 8 della decisione impugnata) - non rappresenta in alcun modo una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Discende infatti da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell'autorità inferiore, quindi da una questione di merito degli argomenti dell'insorgente. Il fatto solo che il ricorrente non concordi con l'esame svolto dalla SEM nel merito, non rappresenta però in alcun modo una violazione del suo diritto di essere sentito. Le censure mosse in tal senso

nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte.

### **E. 7.1**

La Svizzera su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).

### **E. 7.2.1**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ridondanze (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 7.2.2**

In primo luogo, il Tribunale dissente dall'argomentazione contenuta nella decisione avversata dalla SEM, in punto all'inverosimiglianza della partecipazione dell'insorgente alla manifestazione del (...). Nel corso delle audizioni, egli ha difatti in merito reso, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità sindacata, delle allegazioni precise, sufficientemente dettagliate e coerenti (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D23 segg., pag. 4 seg.), da apparire nel loro complesso convincenti. Egli ha in particolare descritto sia chi avesse organizzato la stessa, come pure lo scopo che si prefiggeva il medesimo evento, i luoghi precisi - anche dove egli si sarebbe unito alla manifestazione - dello stesso, come pure le motivazioni che lo avrebbero condotto a prendere parte alla dimostrazione pubblica. La sola partecipazione dell'insorgente alla succitata manifestazione, è quindi da ritenere verosimile ex art. 7 LAsi.

### **E. 7.2.3**

Tuttavia, il Tribunale giunge a diversa conclusione del ricorrente per quanto riguarda sia l'evenienza che l'insorgente sia stato identificato nel corso della manifestazione da parte di membri del CID, sia l'arresto e le vicissitudini a lui occorse in seguito, e poste da lui in relazione con il predetto evento, che l'avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine. Le sue allegazioni in merito risultano infatti essere incoerenti, contraddittorie, a tratti illogiche e non plausibili.

### **E. 7.2.3.1**

Per quanto concerne dapprima il momento in cui egli sarebbe stato visto da membri del CID, nella versione narrata durante la prima audizione federale, egli ha riferito che mentre si sarebbe trovato nella zona di E.\_\_\_\_\_, vi sarebbe stato "un ufficio dei CID" ed egli avrebbe visto che controllavano i manifestanti e che avrebbero "guardato" anche lui, ma non avendo reagito vedendolo, egli sarebbe andato alla fermata del bus per fare rientro a

casa (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Soltanto dopo tale manifestazione, i militari avrebbero iniziato a guardarlo con fare minaccioso (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Nel corso invece della seconda audizione, egli ha riferito tutt'altra reazione dei militari, ovvero che al vederlo nella folla, lo avrebbero riconosciuto ed avrebbero "mosso la testa" e guardato "con occhi arrabbiati" (cfr. verbale 3, D31, pag. 5) o ancora "Quando mi hanno visto, mi hanno guardato con uno sguardo arrabbiato" (cfr. verbale 3, D33, pag. 5). Questi ultimi asserti, risultano essere in netto contrasto con l'atteggiamento invece da lui descritto dei militari nel primo colloquio, dove seppure lo avrebbero guardato, non avrebbero manifestato né di averlo riconosciuto, come neppure avrebbero avuto alcuna reazione di sorta, evenienze che al contrario il ricorrente presenta nella seconda audizione, senza alcuna spiegazione plausibile che ne motivi la discrepanza. Altresì, anche in merito al luogo dove avrebbero sostato tali militari, appare essere incoerente nelle due versioni rese. Se in un primo tempo, egli difatti narra che tali membri del CID si sarebbero trovati presso un loro ufficio (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); in un secondo tempo allega invece che i (...) agenti si sarebbero trovati vicino ad una rotonda e ad una fermata del bus, vestiti in borghese (cfr. verbale 3, D31, pag. 5). Anche riguardo al momento del suo fermo che sarebbe accaduto il (...), sono ravvisabili diverse contraddizioni ed incoerenze nelle diverse versioni rese in audizione ed all'interno degli stessi verbali, di cui l'insorgente non ha fornito alcuna giustificazione credibile. In primo luogo, il resoconto dell'interrogatorio che gli avrebbe rivolto il militare che parlava tamil, nella prima audizione non contiene in alcun modo un riferimento alla manifestazione a cui l'insorgente avrebbe preso parte (cfr. verbale 2, D56, pag. 7), come invece vorrebbe far intendere l'interessato nel suo ricorso. Anzi, senza possibilità di fraintendimento, l'interessato su quesito diretto del funzionario interrogante se, oltre all'accusa di aver rovinato il filo spinato del campo militare, i militari gli avessero rivolto altre accuse; egli ha riferito che il militare tamil gli avrebbe parlato soltanto del filo spinato (cfr. verbale 2, D62, pag. 9). È solamente allorché avrebbero parlato tra di loro in cingalese, che egli avrebbe compreso che parlavano anche della manifestazione (cfr. verbale 2, D62, pag. 9), nonché avrebbero nominato la stessa nella circostanza in cui avrebbero fermato lo zio dopo la sua fuga dal campo militare (cfr. verbale 2, D63, pag. 9). Tali allegazioni, risultano però in completa antitesi con la versione da lui resa nel corso dell'audizione successiva, allorché ha invece dichiarato che il militare tamil lo avrebbe questionato anche se egli avesse partecipato ad una manifestazione (cfr. verbale 3, D41 seg., pag. 6). La spiegazione offerta dal ricorrente allorché gli sono state contestate tali differenti versioni (cfr. verbale 3, D47 seg., pag. 7), non può quindi trovare alcun accoglimento. A tal proposito, non può neppure essere seguita la tesi fornita dalla rappresentante legale nel ricorso, quando vorrebbe interpretare la menzione del campo di H. \_\_\_\_\_ da parte del ricorrente nella prima audizione, come una "perifrasi" di quanto narrato nella seconda audizione. Invero, l'insorgente nel primo verbale ha nominato tale campo militare, soltanto in relazione all'affermazione che il militare tamil gli avrebbe rivolto allorché si trovava rinchiuso nella stanza, dopo che la madre dell'insorgente se ne sarebbe andata via, ovvero che: "Domani potrai dire che delle persone sono venute in tuo soccorso, al campo di H. \_\_\_\_\_" (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Ciò che però risulta inequivocabilmente differente rispetto a quanto riportato invece dal ricorrente nel corso dell'audizione seguente, ove invece allega che da tale militare tamil avrebbe appreso che sarebbe stato trasferito al campo militare di H. \_\_\_\_\_ dove gli avrebbero posto ulteriori quesiti riguardo alla manifestazione e lui avrebbe potuto dare le sue giustificazioni in proposito (cfr. verbale 3, D42 segg., pag. 6). Oltre a tale importante contraddizione, nella narrazione dell'insorgente

sono ravvisabili ulteriori incoerenze che nel complesso ne minano fortemente l'intero narrato. Invero, se all'interno della prima audizione egli ha dapprima asserito che delle persone sue conoscenti sarebbero scese da un pick-up per chiedere ciò che stava succedendo (cfr. verbale 2, D56, pag. 7); poco dopo sorprendentemente e senza giustificazione di sorta, l'interessato si è corretto riferendo invece che tali persone sarebbero giunte a piedi, ed il pick-up sarebbe invece arrivato per condurlo via (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Inoltre, appare a dir poco incredibile, che egli riferisca di essere stato rinchiuso in una stanza buia con una porta fatta di sbarre di ferro, dalla quale sarebbe stato l'unico punto dove entrava l'aria e la luce; e che alla madre i militari avrebbero riferito di non averlo arrestato (cfr. verbale 2, D56, pag. 7; D63, pag. 9; verbale 3, D48 segg., pag. 7); ma nello stesso tempo egli avrebbe visto la madre allorché sarebbe giunta al campo a chiedere ai militari di lasciarlo andare (cfr. verbale 2, D56, pag. 7). Dipoi, la versione da lui resa in merito alla dinamica che avrebbe avuto quale protagonista lo zio, risulta essere fortemente discordante nelle due audizioni e non spiegabile come un mero "refuso" come postulato nel gravame dal ricorrente. Invero nella prima audizione, egli ha chiaramente indicato che soltanto (...) o (...) giorni dopo che lo zio sarebbe stato picchiato vicino al campo militare, i militari sarebbero giunti a controllare al domicilio del parente (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); quando al contrario, nel colloquio successivo, l'insorgente ha asserito che tale visita sarebbe avvenuta prima dell'incontro avuto con lo zio al campo agricolo (cfr. verbale 3, D66 segg., pag. 8 seg.; in particolare D73 seg., pag. 9).

#### **E. 7.2.3.2**

Appare inoltre quanto mai poco plausibile che il ricorrente abbia potuto darsi alla fuga tranquillamente ed indisturbato, uscendo da una seconda porta posta dietro alla toilette, scavalcando il filo spinato appoggiandosi a dei tronchi di legno che si sarebbero trovati di lato al medesimo, senza che i militari del campo non lo notassero né avessero preso delle misure onde evitare tale agire, anzi sembrerebbe addirittura offrendogliene la possibilità (cfr. verbale 3, D53 segg., pag. 7). Per di più, anche il comportamento tenuto dall'insorgente dopo la sua supposta partenza dal campo, non appare essere in alcun modo combaciante con la logica dell'agire e l'esperienza generale di una persona posta, anche nel contesto specifico srilankese, in una tale situazione e che temesse delle ripercussioni da parte delle autorità srilankesi. Invero, appare quanto mai sorprendente che poco dopo che egli era riuscito a darsi alla fuga in un modo così semplice dalla sua prigionia, si sia recato dapprima camminando sulla strada verso la casa dello zio, quindi essendo in tale modo facilmente visibile ed identificabile, ed in un secondo momento fermando addirittura un tuk-tuk (cfr. verbale 3, D59 segg., pag. 8). Anche per i preparativi per la sua partenza, egli si sarebbe recato personalmente il giorno prima della stessa in un ufficio governativo per ottenere un pass per potersi recare a F.\_\_\_\_\_, nonché avrebbe fatto tutte le procedure d'imbarco all'aeroporto di quest'ultima località da solo, avendo un visto per il G.\_\_\_\_\_, un biglietto aereo ed un passaporto intestato a suo nome (cfr. verbale 2, D39 segg., pag. 5 seg.; verbale 3, D80 segg., pag. 9 seg.). Tali evenienze, sono ancora maggiormente dimostrative dell'inverosimiglianza dei motivi addotti dall'insorgente a fondamento del suo espatrio e del suo timore di subire delle persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese d'origine, a causa dei trascorsi da lui addotti.

#### **E. 7.2.3.3**

Ne discende quindi che l'insorgente non ha reso verosimile né di essere stato identificato durante la manifestazione alla quale avrebbe partecipato il (...) dalle autorità srilankesi, né

gli eventi che avrebbero portato al suo arresto, come pure quest'ultimo, la sua fuga dal campo di prigionia e le circostanze che si sarebbero svolte in seguito a causa della medesima. Neppure ha reso credibile il suo timore di subire delle conseguenze determinanti ai sensi dell'asilo da parte delle autorità del suo Paese d'origine, in rapporto ai fatti da lui narrati, al momento dell'espatrio. Di conseguenza, per le ragioni già indicate nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), onde evitare inutili ripetizioni, nonché per l'inverosimiglianza delle vicende pregresse, non si può dar alcun credito neppure alle asserzioni dell'insorgente in merito alle ricerche che avrebbero compiuto le autorità srilankesi presso il suo domicilio familiare sia dopo la sua fuga dal campo (cfr. verbale 2, D56, pag. 8); che da quando egli è espatriato (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; verbale 3, D7 segg., pag. 2 seg.).

#### **E. 7.2.4**

Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni dell'insorgente rilevanti ai sensi dell'asilo, non risultano verosimili giusta l'art. 7 LAsi. Ne discende quindi che il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.

#### **E. 8.1**

Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente - visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 7.2.3) - non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non aver fatto parte delle LTTE (cfr. verbale 2, D59, pag. 9). Non avrebbe peraltro svolto altre attività politiche, a parte la sola partecipazione alla manifestazione del (...) - dove non ha però reso verosimile di essere stato riconosciuto e di avere avuto delle conseguenze in esito alla stessa - o riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 2, D57 segg., pag. 9), salvo quanto già sopra ritenuto inverosimile. In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. anche a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precisata consid. 8.4.5 e 9.2.3 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4

maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, o apportati con il gravame, che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2).

## **E. 8.2**

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, il ricorrente non può pertanto prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.

## **E. 9**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

## **E. 10.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

## **E. 10.2**

Nella decisione avversata, l'autorità resistente ha ritenuto in sunto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nella propria impugnativa, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente inammissibile - in quanto sussisterebbe una violazione degli art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), art. 3 CEDU (RS 0.101) e art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), nel caso il ricorrente venisse rinvio in patria, poiché rischierebbe seriamente di essere ingiustamente arrestato e torturato, a causa della sua partecipazione alla manifestazione anti-governativa, per essere fuggito dal campo militare, essere espatriato ed avere richiesto asilo all'estero - ed inesigibile la misura d'esecuzione dell'allontanamento decretata.

## **E. 10.3**

Nel caso in parola, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti né men che meno apportati con il gravame degli

elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, o ancora dall'art. 33 Conv. rifugiati. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

#### **E. 10.4.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

#### **E. 10.4.2**

Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1). Gli avvenimenti in relazione con la situazione politica consecutiva al cambiamento di potere intervenuto nel novembre 2019 non modificano in nulla tale apprezzamento. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto di principio ragionevolmente esigibile nelle province del (...) e dell'(...) dello Sri Lanka (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3 e 13.4) - ad eccezione della regione di I.\_\_\_\_\_ (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3; DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - così come nelle altre regioni del Paese (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 13.1.2), se sono adempite alcune condizioni, in particolare l'esistenza di una rete sociale o familiare, l'accesso all'alloggio e la prospettiva di poter coprire i propri bisogni elementari.

#### **E. 10.4.3**

In specie, come l'ha rilevato a ragione la SEM nella decisione avversata, dei fattori favorevoli alla reinstallazione del ricorrente nel distretto di C.\_\_\_\_\_ sono presenti. Egli è difatti giovane, in buona salute, abile al lavoro ed al beneficio sia di una discreta istruzione che di buona esperienza professionale come (...), e di vari altri lavori (...) (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 4). L'insorgente potrà inoltre tornare ad installarsi presso l'abitazione familiare, ritrovando così anche la madre, la sorella e la famiglia di quest'ultima (cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 3). Potrà altresì contare, ove necessario, pure sul sostegno dello zio (...) e la famiglia di questi che vivono poco discosto dal villaggio di provenienza dell'insorgente, ed il quale già in passato lo ha supportato sia finanziariamente sia alloggiandolo (cfr. verbale 2, D10, pag. 3; D31, pag. 4), nonché di un'altra zia pure abitante nella stessa zona (cfr. verbale 2, D31, pag. 4). Pertanto, la copertura dei suoi bisogni elementari appare essergli assicurata in caso di ritorno in Sri Lanka.

#### **E. 10.4.4**

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

### **E. 10.5**

Da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

### **E. 10.6**

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

### **E. 11**

Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

### **E. 12**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

### **E. 13**

Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

### **E. 14**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

### **E. 15**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.